

LM - EDUCAZ. PROFESSIONALE
DIRITTO PRIVATO
IL CONTRATTO

REQUISITI ESSENZIALI
E ELEMENTI ACCIDENTALI

Prof. Adabella Gratani





CONTRATTO ART. 1321 C.C.

Accordo di **due o più parti** per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapportogiuridico patrimoniale

Autonomia contrattuale

(art. 1322 c.c.)

Le parti sono libere di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici

Le parti possono liberamente **determinare il contenuto** del contratto nei limiti imposti dalla legge

Possono concludere **contratti atipici** purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico



CONTRATTO

Autonomia contrattuale
(art. 1322 c.c.)

TIPICI

Modelli predeterminati dal legislatore

ATIPICI

**Regolamento degli interessi non corrispondente
ai tipi predisposti dalla legge**



CONTRATTO

Categorie

struttura

- **Bilaterali (due parti)**
- **Plurilaterali (più parti)**

a titolo

- **Oneroso** (es. c. di compravendita)
- **Gratuito** (es. contratto di donazione)



Distinzioni

perfezionamento

- **Consensuali** (si perfezionano con il consenso delle parti)
- **Reali** (si perfezionano con consenso + consegna della cosa)

effetti

- **Ad effetti reali** (producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale)
- **Ad effetti obbligatori** (producono solo il sorgere di obbligazioni)



CONTRATTO

TRATTATIVE Art. 1337 c.c. Fase preliminare per raggiungere un'intesa.

Le parti devono comportarsi secondo buona fede

in senso oggettivo,
come sinonimo di **correttezza** e **regola di condotta**, da valutarsi,
da un lato, in un'accezione negativa come dovere di **astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui** e
dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.

improntato
a principi di solidarietà e lealtà tutta la materia contrattuale

buona fede:
obbligo di salvaguardare l'altrui interesse
nei limiti in cui è
compatibile con il proprio

TRATTATIVE Art. 1337 c.c..

Le parti devono comportarsi secondo buona fede

NORMA ELASTICA

il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa.

ESEMPI

- adempiere a **doveri di informazione e chiarezza** in merito a tutto quanto possa comportare l'invalidità del contratto;
- porre in essere ogni **atto necessario per assicurare la validità ed efficacia del contratto** e del regolamento negoziale, evitando inerzie o reticenze;
- non recedere ingiustificatamente dalla trattative** ossia non recedere allorché si sia consolidato il giustificato affidamento della controparte nella conclusione del contratto e il recesso sia privo di giusta causa
- Etc.



CONTRATTO

TRATTATIVE Art. 1337 c.c..

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

**Sanzione per la violazione del dovere
di correttezza nelle trattative**

**Obbliga al risarcimento
2043 cc
del danno arrecato con la valutazione del:**

danno
emergente

lucro
cessante



CONTRATTO

Differenza Resp. Precontrattuale (1337 cc)

CONTRATTO PRELIMINARE Art. 1351 c.c.

**Accordo con cui le parti si impegnano
a stipulare un successivo contratto**

- Effetti obbligatori
- Deve contenere **tutti gli elementi essenziali** del contratto da stipulare (definitivo)
- Deve avere la stessa **forma** richiesta per il definitivo
- In caso di inadempimento si può domandare al giudice una **sentenza** che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)



REQUISITI DEL CONTRATTO

Art. 1325 c.c.

1. Accordo delle parti

2. Causa

3. Oggetto

4. Forma



CONTRATTO

1 **Accordo** delle parti - 2 Causa - 3 Oggetto - 4 Forma

1. Accordo

Convergenza obiettiva dell'intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti



Il contratto è perfetto

dichiarazione

Espressa: attuata con segni linguistici

Tacita: mediante comportamenti concludenti

Silenzio circostanziato



CONTRATTO

1Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Scambio **proposta**
e **accettazione**
(1326)

È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione della controparte

La **proposta** deve essere completa di tutti gli elementi

L'**accettazione** deve essere conforme alla proposta

altrimenti vale come nuova proposta



CONTRATTO

1Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Scambio **proposta**
e **ESECUZIONE**
(1327)

(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, **il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.**

L'accettante deve dare prontamente **avviso** all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.



CONTRATTO

1Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Revoca della proposta e dell'accettazione

(art. 1328 c.c.)

La **proposta** può essere revocata finché il contratto non sia concluso

L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione



CONTRATTO

1Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

NO **Revoca** della proposta e dell'accettazione

(art. 1329 c.c. proposta irrevocabile)

Se la **proposta** è sottoposta a termine
Si considera **irrevocabile** prima della scadenza del termine

**Fin quando non perviene l'accettazione
il contratto non è concluso**

L'accettazione della proposta irrevocabile
determina la conclusione del contratto



CONTRATTO

1Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

NO **Revoca** della proposta e dell'accettazione

(art. 1331 c.c. opzione)

(proposta irrevocabile)

“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.

**Fin quando non perviene l'accettazione
il contratto non è concluso**

**L'accettazione della proposta irrevocabile
determina la conclusione del contratto**



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma

CAUSA DEL CONTRATTO

(1343 cc)

È la funzione economico-sociale del contratto

“La causa è illecita quando è contraria
a norma imperativa,
all’ordine pubblico e
al buon costume”.

Deve essere lecita e meritevole di tutela
a pena di nullità del contratto



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma

CAUSA DEL CONTRATTO

(1343-45 cc)

È la funzione economico-sociale del contratto

1344 cc si considera altresì **illecita la causa** quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa"

CONTRATTO IN **FRODE** ALLA LEGGE E DIVERSO DALL'ELUSIONE NORMATIVA

1345 cc LA CAUSA E' DIVERSO DAL MOTIVO

Il motivo non rileva nel contratto eccetto se si tratta di **motivo illecito**

Il **contratto è illecito** quando le parti si sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3**Oggetto** -4**Forma**

Contenuto del contratto:

Insieme delle disposizioni contrattuali
in cui esso consiste



Deve essere **possibile**,
lecito,
determinato o determinabile



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3**Oggetto** -4Forma

Possibilità



Materiale
Giuridica

Liceità

Non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume

determinatezza

o

determinabilità

Deve essere specificato con sufficienti indicazioni



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

**È il modo di manifestazione
della volontà negoziale**

Principio generale della libertà della forma



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

FORMA DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

Espressa

con segni di linguaggio

Tacita

con comportamenti concludenti

Ad substantiam

**determinata PER LA VALIDITA'
del contratto (es.: donazione)**

Ad probationem

**PER LA PROVA del contratto
per iscritto (non è un elemento
essenziale) (es.: transazione)**



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

FORMA SCRITTA

OAD PROBATIONEM

O dell'esistenza del contratto.

In questo caso se il contratto è concluso oralmente è valido, ma se una delle parti non adempie **la forma scritta è l'unica modalità probatoria oltre al giuramento confessorio.**

OAD SUBSTANTIAM

O per la validità del contratto.

In questo caso se il contratto è concluso oralmente **non è valido (efficace)** (ad es. la vendita di un bene immobile, contratti con la PA, cessione di una azienda, etc.)

Art. 2724 Codice civile. DELLA PROVA TESTIMONIALE

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

- 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta
- 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova**

Art. 2725 cc Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa - 3Oggetto -4Forma

Il contratto di edizione ad probationem (art. 110 legge sul diritto d'autore)

Tribunale di Milano, 11 maggio 2018, n. 5236

La consorte del cantante Jovanotti, Francesca Valiani, ha citato in giudizio una casa editrice per aver pubblicato **alcune fotografie** con mero accordo orale. Quid iuris quantum sui diritti di riproduzione a stampa, distribuzione e commercializzazione, sul numero minimo di copie da riprodursi ed il corrispettivo dovuto.???

ISTRUTTORIA

- ammissione dell'attrice stessa, che quest'ultima aveva effettivamente inteso concludere con la convenuta un contratto di edizione.
- inviato alla casa editrice le foto di cui è causa e che compongono l'opera pubblicata;
- aveva partecipato ad eventi promozionali del libro;
- aveva ringraziato per iscritto la casa editrice per la pubblicazione dell'opera;
- infine, aveva ottenuto che la prefazione del volume fosse scritta dal marito "Jovanotti".

Il difetto di forma attiene alla prova. resta da stabilire quale sia il suo contenuto: numero di edizioni, numero di copie e quale il corrispettivo per l'autore.

Art. 122, quarto comma, LDA : *"Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari"*.

Art. 1474 c.c. (Mancanza di determinazione espressa del prezzo): *"Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore"*.

COMBINATO DISPOSTO con **l'art. 130 LDA** – *"Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti"* –

Il Tribunale ha determinato il giusto corrispettivo calcolato il 10% su una stima di copie vendute pari a 1000 per un totale di Euro 27.000.



CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

FORMA SCRITTA

- **SCRITTURA PRIVATA**

Il contratto è scritto con qualsiasi mezzo e firmato dalle parti

- **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

La scrittura privata viene firmata dalle parti davanti ad un pubblico ufficiale

che attesta la Veridicità delle firme

- **SCRITTURA PER ATTO PUBBLICO**

Il contratto viene redatto da un pubblico ufficiale e firmato dalle parti e dallo stesso pubblico Ufficiale

che attesta quanto avvenuto in sua presenza quanto alle dichiarazioni e alle firme.



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

CONDIZIONE = Clausola
che subordina gli effetti del contratto ad un
evento futuro ed incerto

- **Evento futuro: non si è ancora verificato**
- **Evento incerto: può non verificarsi mai**

CONDIZIONE

Sospensiva

Risolutiva

Potestativa

Meramente potestativa



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

CONDIZIONE: Avveramento

L'avveramento dell'evento dedotto in condizione rende il contratto definitivamente **efficace** o **inefficace**

EFFETTO RETROATTIVO

(ex tunc)

CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

TIPI DI CONDIZIONE

- **SOSPENSIVA**

Es. Compro una casa a condizione che il Comune mi rilasci le autorizzazioni necessarie per ristrutturarla

- **RISOLUTIVA**

- Es. Ti permetto di abitare nel mio appartamento fin quando non mi sposerò.
- L'avverarsi di questa condizione porterà alla risoluzione del contratto di comodato.



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

TIPI DI CONDIZIONE

- **SOSPENSIVA**

In questo caso gli effetti del contratto si producono solo se si verifica la condizione.

Durante la pendenza della condizione gli effetti giuridici del contratto non si producono.

L'avveramento opera retroattivamente, cioè come se il contratto fosse stato efficace fin dall'inizio.

- **RISOLUTIVA**

In questo caso gli effetti del contratto cessano se si verifica la condizione.

Durante la pendenza della condizione il contratto produce i suoi effetti.

L'avveramento della condizione opera retroattivamente e cioè come se il contratto non fosse stato mai concluso



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

2. TERMINE Definizione

Momento dal quale o fino al quale si produrranno gli effetti del contratto

- **L'avvenimento è sempre certo**
- Può essere certo o incerto **quando** si verificherà



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

TERMINE Tipologie

- 1. Termine di efficacia** Termine di durata del rapporto contrattuale
- 2. Termine di perfezione** Momento in cui il contratto si perfeziona
- 3. Termine di adempimento** Momento in cui deve adempiersi un'obbligazione
- 4. Termine potestativo** Clausola che rimette alla volontà dell'obbligato la determinazione del momento iniziale o finale



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

3. **MODOD**Definizione

**Clausola apposta nei negozi a titolo gratuito (es. donazione)
a cui si subordina IL MODO DELLA PRESTAZIONE
E quidi la produzione degli effetti contrattuali**

**Obbligo giuridico che grava sul beneficiario
dell'attribuzione**

**Es. Dono una villa al Comune perché l'adibisca a
residenza per anziani**



CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

MODO Disciplina

Il modo **impossibile** o **illecito**
si considera come non apposto,
salvo che abbia costituito il solo motivo determinante
Così determinando l'inefficacia del contratto.



Contratto

Grazie dell'attenzione

